



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

In Liquidazione ai sensi dell'art.2 della L.R. di Basilicata n.7 del 3.3.2021 pubblicata sul B.U.R.B. n. 18 del 6.3.2021

DELIBERA L. n. 39/2021

OGGETTO: Decreto ingiuntivo LIBERIO SPV s.r.l. – Tribunale di Roma – provvedimenti necessari e consequenziali e Ricorso TAR Basilicata ad istanza di LIBERIO SPV afferente l'annullamento previa sospensiva, della Delibera di Giunta Regionale Basilicata, nr' 417 del 27.5.2021 nonché del disciplinare su tempi e modalità della procedura liquidatoria del Consorzio Industriale – costituzione in giudizio

PREMESSO che con decreto ingiuntivo n.r.g. 32495 del 14.07.2020, notificato telematicamente in data 22.07.2020 ed acquisito in pari data al protocollo consortile al n. 2788, la Società LIBERIO SPV srl. ha intimato al Consorzio Industriale di Potenza il pagamento dell'importo di €. 1.993.078,67 oltre interessi e spese;

CHE la suddetta presunta pretesa creditoria, deriverebbe da fornitura di energia elettrica da parte di ENEL ENERGIA S.p.A. in favore di punti di consegna nella disponibilità del Consorzio;

ATTESO CHE con delibera n. 58 dell'11.04.2019 sono stati individuati gli avvocati Vito VITTORE e Massimiliano SILVETTI, quali legali di fiducia dell'Ente, di assistere il Consorzio in sede stragiudiziale, affinché, previa dettagliata analisi delle posizioni in essere, istruttoria delle posizioni debitorie, negoziazioni con le controparti, approfondimento delle relative problematiche, si possa tentare di raggiungere una soluzione transattiva a saldo e stralcio del debito con le società del gruppo ENEL meglio indicate in premessa, restando escluse eventuali attività di natura giudiziale;

VISTA la delibera n. 70 del 25.08.2020 con la quale si è deciso di continuare ad avvalersi della collaborazione degli avvocati Vito VITTORE e Massimiliano SILVETTI, già legali di fiducia dell'Ente, confermando detti professionisti anche per la fase di opposizione al decreto ingiuntivo di cui in premessa, ricorrendone i presupposti, atteso che gli stessi professionisti sono stati precedentemente incaricati in analogo giudizio di opposizione con delibera n. 67/2019;

ATTESO che con istanza in data 15/6/2021 la società opposta Liberio SPV s.r.l. ha chiesto, previa la eventuale disapplicazione della delibera della Giunta Regionale Basilicata n. 417/2021, di voler revocare l'ordinanza del 9/6/2021 con cui è stata disposta la interruzione del giudizio e, ove ritenuto necessario, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la valutazione

della conformità degli art.li 2 e 3 della LR Basilicata nr° 7/2021 all'art. 117 della Costituzione;

CHE con ordinanza del 17/6/2021 il Tribunale di Roma ha revocato la precedente ordinanza del 9/6/2021 che aveva dichiarato interrotto il processo e, alla luce dell'istanza del difensore di parte opposta del 15/6/2021, ha concesso al Consorzio termine per controdedurre sull'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Liberio SPV S.r.l.;

INDIVIDUATO lo studio legale Avv. Visentini Marchetti e Associati quale studio professionale di fiducia dell'Ente per il deposito dinanzi al Tribunale di Roma di memoria autorizzata con costituzione di nuovo difensore, preventivando un impegno di spesa pari ad € 5.000,00, oltre accessori di legge e spese forfetarie al 15%;

VISTO il ricorso al TAR Basilicata acquisito al protocollo consortile al n. 2995 del 22.07.2021, la società LIBERIO SPV S.r.l ha chiesto l'annullamento, previa emanazione della misura cautelare, della delibera di Giunta regionale n. 417/2021 e, ove ritenuto necessario, la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 3 della L.R. n. 7 del 3 marzo 2021, in relazione all'art. 117 della Costituzione;

CHE con il suddetto ricorso la ricorrente lamentava dunque, la violazione, da parte della Regione Basilicata, la norma contenuta nell'art. 15 del D.L. n. 98/2011 con la quale il legislatore ha disposto la liquidazione coatta amministrativa per gli enti pubblici statali in stato di dissesto, affermando che il potere di disporre la liquidazione coatta amministrativa può essere esercitato soltanto nei confronti degli enti vigilati dallo Stato e che lo stesso non è suscettibile, pur in presenza di un vuoto normativo, di applicazione analogica;

RITENUTA la sussistenza di validi elementi per resistere nel giudizio instaurato dinanzi al TAR ed eventualmente per costituirsi dinanzi al Consiglio di Stato;

INDIVIDUATO lo studio legale Avv. Visentini Marchetti e Associati quale studio professionale di fiducia dell'Ente per la tutela degli interessi dell'Ente nel giudizio di che trattasi, preventivando un impegno di spesa pari ad € 10.000,00, oltre rimborso spese forfetario del 15% e accessori di legge per il patrocinio dinanzi al Tar Basilicata ed € 12.000,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% e accessori di legge, per l'eventuale giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, nelle fasi cautelari e di merito;

VISTA la L.R. n. 7 del 3 marzo 2021 e la D.G.R. n. 417 del 27 maggio 2021 e relativa documentazione;

DELIBERA

1. di prendere atto che con ordinanza del 17/6/2021 il Tribunale di Roma ha revocato la precedente ordinanza del 9/6/2021 che aveva dichiarato interrotto il processo e, alla luce dell'istanza del difensore di parte opposta del 15/6/2021, concedendo al Consorzio termine per controdedurre sull'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Liberio SPV S.r.l.;
2. di incaricare lo studio legale Avv. Visentini Marchetti e Associati quale studio professionale di fiducia dell'Ente per il deposito di memoria autorizzata con

costituzione di nuovo difensore, preventivando un impegno di spesa pari ad € 5.000,00, oltre accessori di legge e spese forfetarie al 15%;

3. di prendere atto del ricorso TAR Basilicata ad istanza di LIBERIO SPV afferente l'annullamento previa sospensiva, della Delibera di Giunta Regionale Basilicata, nr' 417 del 27.5.2021 nonché del disciplinare su tempi e modalità della procedura liquidatoria del Consorzio Industriale, acquisito al protocollo consortile al n. 2995 del 22.07.2021;
4. di decidere conseguentemente, per la costituzione in giudizio dinanzi al TAR Basilicata ed eventualmente dinanzi al Consiglio di Stato;
5. di incaricare lo studio legale Avv. Visentini Marchetti e Associati quale studio professionale di fiducia dell'Ente per la tutela degli interessi dell'Ente nel giudizio di che trattasi, preventivando un impegno di spesa pari ad € 10.000,00, oltre rimborso spese forfetario del 15% e accessori di legge per il patrocinio dinanzi al Tar Basilicata ed € 12.000,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% e accessori di legge, per l'eventuale giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, nelle fasi cautelari e di merito;
6. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono acquisiti agli atti di ufficio per la conservazione nei termini di legge.

IL LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe FIENGO

VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI

AVV. PROF. GUSTAVO VISENTINI
AVV. PROF. FABIO MARCHETTI
AVV. PROF. ENRICO TONELLI
AVV. ALFONSO PAPA MALATESTA
DOTT. EUGENIO RUGGERO
AVV. FRANCESCA MARCHETTI
AVV. ERNESTA VISENTINI

AVV. PROF. FEDERICO RASI
DOTT. ANDREA DI GIALLUCA
AVV. LORENZA FILIPPONE
AVV. FEDERICA SISCO
AVV. VINCENZO GHINTA
AVV. MARIO MANNA

Consulenti

DOTT. FRANCO PETRUCCI
AVV. PROF. SILVIA VANONI

Roma, 26 luglio 2021

Spett. Consorzio Sviluppo Industriale
per la Provincia di Potenza
in liquidazione

c.a. dell'Avv. Giuseppe Fiengo
Commissario Liquidatore

Oggetto: Preventivo compensi Studio Visentini Marchetti e Associati – Attività difensiva contro Liberio S.P.V.- Srl

In relazione alle attività di assistenza e difesa in giudizio in favore del Consorzio, nelle cause attualmente pendenti dinanzi al a) Trib. Roma Nrg 54501/2020 e b) al TAR Basilicata Nrg n. 339/2021, ed anche in relazione ad eventuali altri gradi dei giudizi, i compensi complessivi per il nostro studio, ivi inclusi quelli per le prestazioni che richiederanno l'apporto -previo accordo con Voi- di altri professionisti da associare alla difesa per le loro specifiche competenze, sono i seguenti:

- a) Trib. Roma 54501/2020:
Memoria di difesa avverso istanza Liberio del 15/6/2021 - € 5.000,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% e accessori di legge.
- b) TAR Basilicata n. 339/2021:
- Memoria di costituzione e difesa, nelle fasi cautelari e di merito - € 10.000,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% e accessori di legge;
- Eventuale giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, nelle fasi cautelari e di merito: € 12.000,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% e accessori di legge.

Nel ringraziare e restare a disposizione per ogni evenienza, porgo un cordiale saluto.

Avv. Alfonso Papa Malatesta

